GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 21 — TORINO, Giovedì 24 Gennaio — 1861

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna . . .	48	25	15
» Estero (franco ai confini)	50	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia . . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco) . .	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano .	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
23 Gennaio	740,60	742,50	743,44	+ 1,8	+ 4,0	+ 5,2	+ 2,8	+ 3,0	+ 3,1	— 2,4	O.S.O.	S.O.	N.E.	Ser. con vap.	Sereno con vap.	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 GENNAIO 1861

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge 26 giugno 1856 e della Legge sull'ordinamento giudiziario 20 9bre 1859.

Nella parte che concerne i diritti di Segreteria.

(*Vedi il relativo Decreto Reale nella Gazzetta officiale di ieri*)

CAPO I. — *Della percezione dei diritti, del registro a matrice, della verifica del medesimo, dei versamenti e degli stati mensili.*

Art. 1. I diritti d'ogni sorta dovuti, a termini delle vigenti tariffe, ai Segretari della Corte di Cassazione, delle Corti d'Appello e d'Assisie, dei Tribunali di Circondario, di Commercio e delle Giudicature di Mandamento e di Polizia saranno riscossi dai titolari delle rispettive Segreterie in conformità delle disposizioni seguenti, e per conto dell'Erario dello Stato quanto a quelli che gli sono devoluti secondo le Leggi e i Regolamenti.

Art. 2. Per la riscossione di tali diritti ogni Segreteria terrà un registro a madre e figlia in carta libera conforme al modulo n. 1 annesso al presente.

Questo registro sarà previamente enumerato e vidimato per ogni mezzo foglio dal rispettivo Procuratore Generale, in quanto alle Segreterie della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello, e dal Procuratore del Re per tutte le altre.

Art. 3. Nessun diritto, qualunque ne sia l'ammontare, potrà percepirsi dai Segretari anzidetti senza essere contemporaneamente annotato nel registro di cui all'articolo precedente, e senza che siane pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente, e staccata dal suddetto registro.

Sono comprese in questa disposizione le somme che i Segretari riscuotono in fine di causa od altrimenti, sia nelle cause civili, sia nei giudizi criminali, riflettenti il Governo, o coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.

I diritti percepiti per qualunque siasi atto, scritto, o copia dovranno inoltre essere annotati in calce, o nel margine dell'atto stesso, o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita: l'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una parte, basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d'ordine di questa sia riportato sopra tutte le copie spedite, in un coll'ammontare di ciascuna di esse.

Le trasgressioni alle disposizioni di quest'articolo saranno punite colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze.

La sospensione sarà pronunziata dal Ministro della Giustizia, e la destituzione lo sarà per Decreto Reale.

Art. 4. Qualunque Ufficiale pubblico al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere l'annotazione prescritta dall'articolo precedente, mancasse tuttavia della medesima, dovrà tosto darne avviso al Procuratore Generale od al Procuratore del Re, inviandogli, quando sia possibile, senza danno delle parti, i detti atti o copia.

Il Procuratore Generale, od il Procuratore del Re ne darà tosto avviso e trasmetterà i ricevuti documenti al Ministro di Grazia e Giustizia, per l'applicazione delle pene avanti accennate.

Art. 5. Le parcelle delle spese delle quali alcuna Parte, ed i Procuratori, nell'interesse dei loro clienti, chiedessero il rimborso dovranno essere corredate dalle relative quitanze.

In caso di smarrimento della quitanza figlia, il Segretario detentore del registro dovrà spedirne un'altra per duplicata su carta da bollo facendo le opportune annotazioni sulla matrice.

Per questa spedizione egli percepirà il diritto di centesimi 20 se si tratterà di registro ancora corrente, e di cent. 30 se il registro sarà già ultimato e riposto negli archivi.

Questo diritto sarà considerato come diritto di copia.

Art. 6. Le somme annotate nel registro di cui all'articolo 2 dovranno essere dai Segretari addizionate giorno per giorno coi debiti riporti di pagina in pagina sino alla fine d'ogni mese e di ogni trimestre.

Le addizioni mensili quanto alle Segreterie di Mandamento e di polizia dovranno inoltre essere sottoposte all'esame del Giudice ed avere il di lui *visto*.

Negli otto giorni successivi ad ogni trimestre i Segretari dovranno presentare il suddetto registro al rispettivo Procuratore Generale, o Procuratore del Re; i quali esamineranno se il registro è tenuto regolarmente, o se contiene qualche alterazione, irregolarità od imperfezione; verificheranno le addizioni parziali e generali, e faranno risultare di questa verificazione e di tutto ciò che avranno rilevato nella medesima, non che delle somme a cui ascenderanno le percezioni di ciascun mese e di quella totale del trimestre per ognuna delle categorie stabilite nel registro, mediante un succinto processo verbale, che sarà disteso nel registro medesimo a tergo della pagina da cui sarà stata staccata l'ultima quitanza rilasciata nel detto trimestre, e che sarà firmato da essi e dal Segretario.

Copia di questo processo verbale verrà dai Procuratori Generali e dai Procuratori del Re trasmessa immediatamente al Ministero di Grazia e Giustizia.

I Procuratori del Re potranno, quando concorrano giuste cause, delegare la verificazione de' registri delle Giudicature di Mandamento ai rispettivi giusdicenti o ai viciniori, ma non potranno usare di tale facoltà per più di due trimestri consecutivi rispetto ad un Mandamento.

Appena seguita la verificazione delegata, i Procuratori del Re trasmetteranno al Ministero di Grazia e Giustizia copia dei relativi verbali, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

Art. 7. Al fine d'ogni mese i Segretari, prelevato dalle somme devolute all'Erario il dieci od il venti per cento, che dovranno immediatamente ripartire a termini dell'art. 2 della legge 26 giugno 1856, verseranno i rimanenti novanta, od ottanta per cento di cui nel successivo articolo 3 nelle Tesorerie dei rispettivi Circondari.

I Segretari però non residenti in una città Capoluogo di Circondario potranno eseguire tali versamenti al fine d'ogni trimestre; tuttavia se il fondo in numerario disponibile a mani di ciascun Segretario supera le L. 300, od ogni qualvolta venga così superiormente ordinato, sì gli uni che gli altri dovranno fare immediatamente il versamento nella Tesoreria del Circondario, e li Procuratori Generali, Procuratori del Re ed i Giudici di Mandamento e di polizia veglieranno affinchè questa disposizione sia dai rispettivi Segretari puntualmente osservata.

Le spese di trasferta per la presentazione del registro in conformità del disposto dall'articolo 6 e pei versamenti nelle Tesorerie di Circondario, e quelle per la provvista dei detti registri saranno considerate come spese d'ufficio a carico dei rispettivi Segretarii.

Art. 8. I versamenti dei suddetti diritti saranno dai Segretari fatti in conto proventi del Ministero di Grazia e Giustizia, mantenendo la distinzione d'esercizio, in relazione cioè all'anno in cui tali diritti sono stati riscossi.

Le analoghe quitanze che spediranno i Tesorieri saranno dai Segretari fatte registrare entro le 24 ore dalla loro data all'Ufficio dell'Agente del Tesoro.

Art. 9. Alla scadenza di ciascun mese e nei primi otto giorni successivi ogni Segretario formerà e trasmetterà direttamente per doppio originale al Ministero di Grazia e Giustizia uno stato conforme al modulo n. 2, indicante in caricamento le riscossioni fatte nel mese stesso, ed in scaricamento i versamenti eseguiti nella Tesoreria, non che il fondo di Cassa in numerario.

A corredo di questo stato saranno poste le quitanze dei Tesorieri riportate nel mese.

Art. 10. L'esercizio finanziario comincia col primo di gennaio e termina col 31 dicembre d'ogni anno per quanto riguarda le riscossioni; si potranno tuttavia nei primi sei mesi dell'anno successivo eseguire dai Segretari versamenti nelle Tesorerie con applicazione all'esercizio anteriore, onde operare il saldo della contabilità riguardante l'anno precorso.

Perciò nei primi sei mesi dell'anno i Segretari dovranno trasmettere il loro conto, o stato mensile, anche per l'esercizio dell'anno anteriore, a meno che non ne risulti già saldata la contabilità.

Ove poi alla fine del mese di giugno qualche Segretario rimanga in debito, od in credito sull'esercizio scaduto, ne farà la ripresa nello stato mensile del mese di luglio.

Art. 11. Il Ministero di Grazia e Giustizia, alla ricevuta di detti stati mensili, formerà un quadro riassuntivo (modulo n. 3) delle riscossioni e dei versamenti operati da ciascun segretario nel mese precorso. Da siffatto quadro lo stesso Ministero desume l'ammontare complessivo delle somme riscosse e da inscriversi fra i prodotti del Ministero e ne forma uno da trasmettersi al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, nel quale sono descritti sia complessivamente che ripartitamente i versamenti operati da ciascun segretario a termini delle istruzioni approvate con Decreto R. del 26 dicembre 1853.

CAPO II — *Dello stanziamento nel Bilancio dei proventi delle Segreterie, dei conti annuali dei Segretari e del conto giudiziale.*

Art. 12. I diritti e gli altri proventi delle Segreterie saranno inscritti nel Bilancio attivo dello Stato sotto una categoria speciale fra quelle del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 13. Spirato l'esercizio finanziere, ossia entro i primi dieci giorni del mese di luglio d'ogni anno, ciascun Segretario formerà il conto della propria gestione per tutto l'esercizio chiuso (modulo n. 4) e lo trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia, previa vidimazione dei rispettivi Capi del Pubblico Ministero e Giudici.

Art. 14. Il Ministero di Grazia e Giustizia, previo esame dei singoli conti annuali suddetti, ne formerà un quadro riassuntivo secondo il modulo N. 5, che trasmette, in un coi conti parziali delle Segreterie, e colle relative quitanze dei Tesorieri alla Corte dei Conti, giusta il disposto dall'art. 398 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 7 novembre p. p.

Alla scadenza dell'esercizio sarà pure trasmesso al Ministero di finanze il relativo conto particolare amministrativo, giusta il disposto dalla Sezione IV del succitato Regolamento.

CAPO III. — *Responsabilità de' Segretari — Cessazione d'esercizio — Spese di Segreteria — Diritti assegnati a Notai Segretari assunti — Doveri dei Sostituiti Segretari e Scrivani.*

Art. 15. I Segretari sono responsabili di tutti i diritti dovuti per gli atti da essi ricevuti ed autenticati, e delle loro copie, e dovranno senz'altro darsene carico sul registro.

Sono altresì responsabili dei diritti ommessi e delle insufficienze di riscossioni.

Quando però sorga un dubbio se un diritto sia o non dovuto, i Segretari si atterranno intanto alle direzioni che ricevessero dai rispettivi loro capi, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle Autorità competenti.

Art. 16. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra qualsiasi causa, i registri e le carte contabili, e le istruzioni relative a questo servizio dovranno, previo inventario, essere consegnate al successore, od a chi sarà incaricato di reggere provvisoriamente la Segreteria.

Quest'inventario sarà firmato dal Segretario cessante o da un suo legittimo rappresentante, e da quello entrante, e sarà formato a triplice originale, uno de' quali sarà da quest'ultimo trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia, un altro consegnato al Segretario che cessa, ed un terzo a quello che subentra, e sarà contemporaneamente firmato tra i due Segretari il conto di cassa nel quale si farà la consegna del denaro e delle carte contabili, de' quali resterà responsabile il Segretario entrante. Questo conto si farà anche a triplice originale da unirsi al verbale sovra prescritto.

Art. 17. Occorrendo che qualche Notaio venga richiesto od assunto per fare le veci del Segretario assente od impedito, questi retribuirà del proprio il Notaio che lo ha surrogato.

Nel caso di vacanza della Segreteria, e mancanza in

APPENDICE

INDUSTRIA NAZIONALE

Le miniere dell'Elba e l'industria del ferro in Italia

per

ENRICO GRABAU

(Livorno 1860; Tipografia Vigo).

Come quel filosofo dell'antichità il quale trovando sulla spiaggia del mare disegnata una figura geometrica s'accorse, d'esser capitato in mezzo a gente colta; così un economista ebbe a dire che, conosciuta la quantità di ferro che un paese consuma, egli era in grado di misurare la civiltà e l'avanzamento dell'industria del paese medesimo.

Il ferro diffatti è l'ingrediente principale per non dir unico d'ogni processo industriale; da lui abbiamo gli utensili del lavoro, da lui i veicoli e i mezzi di trasporto, da lui quel gran mezzo di produzione economica che sono le macchine, alle quali si deve una così compiuta e meravigliosa rivoluzione nell'industria moderna. Di guisa che questo umile metallo nella rozza sua apparenza, abbia, per parlare il linguaggio degli Economisti, un *valor d'uso* di gran lunga superiore a quello de' metalli preziosi, i quali mentre per lo più non servono che a sfoggio di lusso e ad agevolazione di scambi, il ferro invece diventa il mezzo principale per cui la materia, resa docile ed obbediente al lavoro, trasformandosi, diviene atta a soddisfare gl'immensi bisogni dell'uomo. L'agricoltura, il commercio, la navigazione, le arti della guerra e della pace, tutte traggono dal ferro il loro precipuo sostentamento; così bene che le genti prive di tale metallo mai non si levano al disopra d'una incipiente civiltà. E noi vediamo come gl'imperi americani, non ostante l'antichissima loro storia, benchè d'argento e d'oro decorassero a profusione la loro fastosa barbarie, non pervenissero pur mai ad uno stato sociale molto progredito; e non esagera certamente chi assegni la principal cagione di tal fatto appunto all'ignorarsi l'uso del ferro in quelle regioni.

Ma per poter usare di questo taumaturgo metallo bisogna procurarsene; per consumarlo è necessario prima il possederne. Ora non tutti i paesi del globo furono dalla natura così favoriti che ciascuno potesse a se medesimo bastare in ogni cosa. È buona provvidenza della natura che ogni popolo, più o meno, abbia per alcuna soddisfazione de' suoi bisogni a dipendere da un altro, perchè le attinenze si facciano più strette fra le nazioni, perchè l'interesse combatta e distrugga le antipatie delle razze, e dalle relazioni e dall'unione fra di loro se ne giovi massimamente il progresso sociale, scientifico e civile dell'umanità. Il sistema di libero scambio, il quale ai nostri giorni va mettendo radice quasi dappertutto, è la logica espressione di questo voto della natura e di questo bisogno della società. Fra gli altri benefici effetti, il libero scambio ha appunto quello di pareggiare e diffondere le ricchezze cui la Provvidenza ha variamente distribuito nelle diverse contrade; per cui quella che manchi di un dato oggetto può agevolmente procacciarselo all'estero, cambiandolo con altra maniera di prodotti, e quella che abbondi di qualche elemento d'industria deve cercare di perfezionarlo in ogni modo, affine di lottare contro la concorrenza straniera.

L'industria del ferro in un paese dipende da due cose: la presenza di quel metallo e la presenza del combustibile nel paese medesimo. Quelle regioni che di tanto sono favorite da possedere l'una cosa e l'altra possono produrre tutto quel ferro che loro abbisogna ed oltre; e se ricorrano tuttavia per codesto alla produzione straniera, vuol dire che è molto arretrata la loro attività e la loro sapienza industriale: ed è questa una vera accusa d'inerzia e di colpa nei cittadini e ne' reggitori. Per quei paesi poi che abbiano soltanto l'una o l'altra di queste condizioni, nasce il quesito, da sciogliersi secondo la varietà di altre molteplici circostanze, se loro convenga crearsi quest'industria col trasporto dall'estero del materiale del ferro o del combustibile, piuttosto che sottostare alla necessità di provvedersi della produzione forestiera. Certo è molto meglio che l'industria nazionale provveda tutto il ferro bisognevole per un paese, ma allora quando il prodotto paesano sia per convenienza di prezzo e per eccellenza di qualità superiore, od almeno uguale al prodotto estero portato sul mercato del paese.

E così quella contrada che possieda il minerale, ma difetti del combustibile, dovrà fare i suoi conti se meglio le torni farsi venire dall'estero il combustibile per lavorare il ferro, oppure mandare il minerale grezzo là dove il combustibile abbondi, per riceverlo poi ferro lavorato. Ma in punto al combustibile, la scoperta del carbon fossile e l'applicazione di esso al lavorio del ferro portarono in questa industria una vera rivoluzione, scambiando affatto le condizioni rispettive di più contrade. Sino verso la fine del secolo scorso il combustibile impiegato per la fabbricazione del ferro era il carbone di legna, e prima ancora la semplice legna; quindi propizii molto al trattamento del ferro erano quei paesi in cui abbondavano le foreste. L'Inghilterra perciò, la quale abbondava del minerale, si trovò presto nell'impossibilità di trarne partito, stante il depauperamento delle sue foreste; mentre invece la Svezia, la cui superficie boschiva viene stimata dai 1200 ai 2000 miriametri, potevà trarre tutto il profitto possibile dell'eccellente minerale di ferro di cui è ricca. Ma l'Inghilterra non tardò a trovar modo di supplire al suo difetto di legna. Fu nel secolo XVII che alcuni intelligenti concepirono l'idea di applicare alla siderurgia il carbon fossile, che si estraeva in Inghilterra fin dal XIII secolo. Però quest'applicazione non ebbe pieno successo e non acquistò un'importanza industriale che verso il 1740, epoca in cui il coke e le macchine a vapore vennero a cangiare intieramente la natura della metallurgia del ferro in Inghilterra, e susseguentemente nelle altre parti del mondo. I produttori di ferro a solo carbone di legna non poterono più sostenere la competenza con quelli a carbon fossile, e per via di

essa di Sostituito Segretario, il Notaio assunto per reggeria, oltre alla quota che l'art. 2 della legge 26 giugno 1836 accorda ai Segretari, ed ai diritti di copia, avrà a titolo d'indennità la metà dello stipendio che era assegnato al titolare mancante, col carico però di provvedere alle spese d'ufficio in conformità dell'art. 6 della legge suddetta 26 giugno 1836.

Qualora poi nel caso suddetto di vacanza della Segreteria, provvista però di sostituito, il Notaio venga soltanto richiesto od assunto per ricevere atti soggetti all'insinuazione, il Ministro della Giustizia, sulla domanda dello stesso Notaio, provvederà perchè gli siano corrisposti i diritti dovuti alla Segreteria per questi atti.

Art. 18. I Segretari dovranno tenere un registro in carta libera di tutte le spese poste a loro carico dagli art. 6 della legge 26 giugno 1836, e 4 della legge 20 novembre 1859, ed al fine di ogni anno trasmettere al Ministero di Grazia e Giustizia uno stato ricapitolativo di tali spese, vidimato dai Procuratori Generali in quanto alle Corti, dai Procuratori del Re in quanto ai Tribunali di Circondario, dai Presidenti quanto ai Tribunali di commercio, e dai Giudici quanto alle Giudicature di Mandamento e di Polizia.

Art. 19. I Segretari sono responsabili di tutto il servizio della Segreteria e di ogni cosa affidata alla medesima sia verso i litiganti, sia verso il Governo, e perciò spetta ad essi il dirigerla e sorvegliarla, ed il prendere tutte le misure e precauzioni che ravvisino convenienti, e che possano essere nelle loro attribuzioni, ed i rispettivi Sostituiti e Scrivani debbono eseguire le incumbenze e gli ordini che siano ad essi dati dai Segretarii, salvo, sia per gli uni che per gli altri, l'autorità e sorveglianza attribuita dalle leggi ai Capi delle Corti e dei Tribunali, ed a quelli del Ministero Pubblico, non che ai Giudici di mandamento e di Polizia.

In caso di disubbidienza od altro mancamento al servizio per parte dei medesimi, i Segretari debbono avvisarne rispettivamente il Procuratore Generale od il Procuratore del Re, i quali ne faranno relazione od alle Corti, od ai Tribunali, od al Guardasigilli, secondo le circostanze, per quei provvedimenti che fossero del caso.

Art. 20. Non ostante la responsabilità del Segretario di cui all'articolo precedente, qualora risulti che una contravvenzione od altra infrazione sia l'opera esclusiva di un Sostituito e Scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia accertato che il Segretario non abbia potuto prevederla nè impedirla, egli potrà esserne esonerato.

Art. 21. È severamente richiamata l'osservanza del disposto dagli articoli 15 e 16 della legge sul bollo in data 9 settembre 1851 quanto alle sillabe e linee che deve contenere ogni pagina delle copie che vengono spedite.

In caso di contravvenzione a questa disposizione, oltre alle pene portate dalla detta legge, potrà eziandio farsi luogo all'immediato licenziamento dello Scrivano, ed occorrendo, alla sospensione del Segretario.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22. In conseguenza dell'art. 4, 2° alinea della legge 20 novembre 1859, tutte le disposizioni del presente Regolamento saranno applicabili anche alle Segreterie giudiziarie dell'Isola di Sardegna, ferme però a loro riguardo le speciali discipline sancite coll' Istruzione del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Contribuzioni e Demanio) in data del 28 luglio 1855, relativa alle tasse di emolumento, le quali continueranno in tale parte ad osservarsi.

Art. 23. Le ommissioni di caricamento di qualunque somma riscossa dai Segretari per conto dell'Erario dello Stato, saranno passibili di pena pecuniaria uguale al triplo della somma non portata nel registro, non mai però minore di lire due per ogni diritto ommesso.

Art. 24. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non siasi determinata una pena speciale, saranno punite con un'ammenda da L. 5 a 50, secondo le circostanze e la gravità dei casi, senza pregiudizio delle pene in cui potessero essere incorsi per fatti previsti dalle leggi penali.

Art. 25. I Procuratori Generali, i Procuratori del Re, ed i Giudici di Mandamento e di Polizia sono espressamente incaricati di esercitare la loro sorveglianza sull'andamento di questa parte di servizio.

Verranno all'uopo ordinate dal Ministro di Grazia e Giustizia visite straordinarie nelle Segreterie per esaminare la tenuta de'registri, la percezione dei diritti, e la relativa contabilità.

Le spese di trasferta occorrenti ai Delegati per tali visite e per le verificazioni commesse dai Procuratori del Re ad altri che al Giudice del Mandamento, saranno sopportate dall'Erario dello Stato.

Ove però la verifica stabilisca irregolarità essenziali a carico de'Segretari, le spese di tali visite potranno essere poste a loro carico.

Art. 26. Il Ministro delle Finanze potrà dal canto suo far operare presso le Segreterie da'suoi Agenti quelle verificazioni che crederà del caso, previi gli opportuni concerti col Ministro di Grazia e Giustizia.

Lo stesso Ministro delle Finanze darà le istruzioni che crederà opportune ai Tesorieri da lui dipendenti, e potrà anche dirigerne ai Segretari di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

Torino, il 13 gennaio 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato
per gli Affari Ecclesiastici e di Grazia e Giustizia
G. B. Cassinis.

(Seguono i 5 moduli accennati nel Regolamento)

Nel relativo Decreto Reale, N. 4593, pubblicato nella *Gazz. officiale del Regno* di ieri, al secondo considerando, leggasi, invece *del 27 aprile corrente anno*, del 27 aprile anno scorso.

Il num. 4596 della Raccolta officiale degli Atti del Governo contiene il R. Decreto del 20 gennaio corrente, per cui gli elettori del mandamento di Modena Campagna formeranno una sezione a parte e voteranno nel capoluogo del proprio mandamento.

Il detto Decreto è già stato pubblicato nella *Gazzetta officiale del Regno* di ieri.

Il N. 4535 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visto il Nostro Decreto delli 4 marzo corrente anno, N. 4010;

Visti i Bilanci passivi per l'anno 1860 delle antiche Provincie dello Stato, e della Lombardia;

Ritenuto che, pel fatto dell'annessione al Piemonte delle Provincie della Lombardia gli Archivi governativi delle medesime devono essere posti sotto la immediata dipendenza della Direzione Generale degli Archivi Generali del Regno;

Ritenuto come la Direzione Generale suddetta, a seguito dell'annessione succitata abbia acquistata maggior importanza per le incumbenze alle quali è chiamata a disimpegnare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Pianta numerica del Personale della Direzione Generale degli Archivi Generali del Regno è stabilita nel modo seguente, cioè:

1 Direttore Generale.
2 Direttori Capi di Divisione di 1.a cl.
1 Direttore Capo di Divisione di 2.a cl.
2 Capi Sezione.
4 Segretari di 1.a cl.
10 Segretari di 2.a cl.
15 Applicati di 1.a cl.
12 Applicati di 2.a cl.
7 Applicati di 3.a cl.
18 Applicati di 4.a cl.
1 Legatore da libri.
1 Commesso Legatore da libri.
1 Capo Usciere.
12 Uscieri.
1 Custode.

Art. 2. Il riparto di detto Personale fra gli Archivi Governativi sarà fatto nel modo apparente dall'unito Quadro vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

QUADRO DI RIPARTO
del Personale della Direzione Generale degli Archivi Generali del Regno.

N. Gradi e classi.

Torino.

1 Direttore Capo di Divisione di 1.a cl.
2 Capi Sezione.
2 Segretari di 1.a cl.
4 Segretari di 2.a cl.
8 Applicati di 1.a cl.
3 Applicati di 2.a cl.
3 Applicati di 3.a cl.
5 Applicati di 4.a cl.
1 Legatore da libri.
1 Commesso Legatore da libri.
1 Capo Usciere.
3 Uscieri.

Genova.

1 Direttore Capo di Divisione di 2.a cl.
1 Segretario di 2.a cl.
2 Applicati di 1.a cl.
2 Applicati di 2.a cl.
2 Applicati di 3.a cl.
2 Applicati di 4.a cl.
2 Uscieri.

Cagliari.

1 Segretario di 1.a cl.
1 Segretario di 2.a cl.
1 Applicato di 1.a cl.
1 Applicato di 2.a cl.
1 Applicato di 3.a cl.
8 Applicati di 4.a cl.
2 Uscieri.

Milano.

1 Direttore Capo di Divisione di 1.a cl.
1 Segretario di 1.a cl.
4 Segretari di 2.a cl.
9 Applicati di 1.a cl.
5 Applicati di 2.a cl.
1 Applicato di 3.a cl.
7 Applicati di 4.a cl.
4 Uscieri.
1 Custode.

Brescia.

1 Applicato di 3.a cl.
1 Applicato di 4.a cl.
1 Usciere.

Visto d'ordine di S. M.

Torino, addì 31 dicembre 1860.

Il Ministro Minghetti.

Il Num. 4536 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Considerando che in dipendenza dei concerti presi tra il Ministero dell' Istruzione Pubblica e quello dell' Interno gli Archivi dell'Emilia devono far parte della Direzione Generale degli Archivi Generali del Regno;

Visti i Bilanci passivi per l'anno 1860 delle antiche Provincie e dell'Emilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. La Pianta numerica del Personale degli Archivi dell'Emilia, faciente parte integrante della Direzione Generale degli Archivi del Regno è stabilita nel modo seguente:

1 Segretario di 1.a cl.
1 Segretario di 2.a cl.
3 Applicati di 1.a cl.
3 Applicati di 2.a cl.
3 Applicati di 3.a cl.
5 Applicati di 4.a cl.
4 Uscieri.

Art. 2. Il riparto del Personale fra gli Archivi suddetti sarà fatto nel modo apparente dall'unito Quadro, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 31 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

QUADRO DI RIPARTO
del Personale componente gli Archivi dell'Emilia.

N. Gradi e classi.

Modena.

1 Segretario di 2.a cl.
2 Applicati di 1.a cl.
2 Applicati di 2.a cl.
2 Applicati di 3.a cl.
2 Applicati di 4.a cl.
2 Uscieri.

Parma.

1 Segretario di 1.a cl.
1 Applicato di 1.a cl.
1 Applicato di 2.a cl.
1 Applicato di 3.a cl.
3 Applicati di 4.a cl.
2 Uscieri.

Visto d'ordine di S. M.

Torino, addì 31 dicembre 1860.

Il Ministro dell' Interno Minghetti.

Con Decreti Reali del 20 corrente, sopra proposta del ministro della guerra:

Pavia Ercole, capitano d'artiglieria addetto al laboratorio di riparazione d'armi in Parma, è stato collocato in aspettativa per soppressione d'impiego;

Giuliani Giuseppe, controllore di 3 a cl. addetto al laboratorio di riparazione d'armi in Parma, collocato in aspettativa per soppressione d'impiego.

S. M. ha accettata la spontanea rinuncia offerta dal cav. Pier Silvestro Leopardi al posto di R. Commissario alle Società anonime commerciali in Torino.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 23 GENNAIO 1861

STRADE FERRATE DELLO STATO.

Trasporto degli Elettori politici.

Per facilitare maggiormente il trasporto gratuito degli elettori che si serviranno delle ferrovie esercitate dallo Stato e dei battelli del Lago Maggiore per portarsi dal luogo di ordinaria loro residenza al rispettivo collegio elettorale, si dichiara:

1. Che invece del certificato del Sindaco stabilito coll'art. 1 del manifesto inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 21 corrente mese, basterà che gli elettori presentino un certificato equipollente.

2. Che per gli Impiegati basterà un attestato dei rispettivi capi d'ufficio, il quale comprovi che essi appartengono ad una delle pubbliche amministrazioni.

Torino, 23 gennaio 1861.

La Direzione Generale.

FRANCIA

Il *Moniteur Universel* del 21 pubblica le tavole comparative delle principali merci importate ed esportate negli anni 1858, 1859 e 1860.

Il totale dei dritti riscossi all'esportazione è stato di 21,944,612 franchi nel 1858; di 19,205,083 fr. nel 1859; e di 20,644,889 fr. nel 1860.

Analizzando le tavole, il paragone riesce a vantaggio del 1860 su quasi tutte le merci importate, sia per la consumazione diretta, che per essere adoperate come materie prime per le industrie francesi.

Fra le merci la cui esportazione prese maggior incremento sono anzitutto le macchine e le meccaniche.

BELGIO

Bruxelles, 20 *gennaio*. La questione dell'oro continua a preoccupare vivamente il paese, e le petizioni giungono ogni giorno più numerose alla Camera dei rappresentanti per chiedere, o la libera circolazione dell'oro francese, o il ristabilimento del campione d'oro

---

codesto immutamento siffatta industria prosperò, oltre all'Inghilterra, nel Belgio, ricchissimo anch'esso di questo combustibile, e ultimamente anche nella Francia.

In due soli paesi è continuata e continua a prosperare la fabbricazione del ferro a carbone di legna, talmente da concorrere con vantaggio coll' industria straniera; e questi paesi sono la Svezia e la Carintia. Ma per quest'ultima il fatto si spiega principalmente perchè mercè la sua giacitura ha il vantaggio di approvvisionare contrade, le quali non avendo direttamente comunicazione col mare possono difficilmente ritrarre da altri paesi il ferro onde abbisognano: oltre ciò il minerale che si estrae nella Carintia, come pure nella Svezia, è che colà vi si lavora, è d'una bontà eccezionale. Di più conviene osservare che il ferro a carbone di legna ha serbato anche oggidì una superiorità per molti impieghi a cui esso può servire di preferenza all'altro ottenuto con carbone fossile; e ciò per la sua migliore qualità, stante che nel ferro lavorato col coke gli elementi che si riscontrano nelle ceneri di questo riagiscono dannosamente sul metallo medesimo; questi elementi sono principalmente lo zolfo e il silicio, i quali diminuiscono la solidità del ferro e lo rendono facile a spezzarsi. E quando si considera ancora che il corbone di legna non lascia che circa 0, 008 a 0, 06 per 0|0 di ceneri e li combustibili fossili ne hanno invece da 25 a 22 per 0|0, si capirà facilmente la differenza che corre fra i due metalli ottenuti coll'uno e coll'altro metodo.

In presenza di questi risultati dell' industria moderna, il sig. Enrico Grabau, nell'opuscolo di cui ho scritto il titolo a capo di quest'Appendice, pone per la nostra Italia il quesito che ho detto più su, cioè; verificato che presso di noi si trovi abbondante uno degli elementi dell' industria ferrifera, la presenza del minerale, « esaminare se tale abbondanza possa compensare il maggior prezzo del combustibile, in modo da bilanciare il costo della produzione del ferro col prezzo che ha da noi il ferro inglese, siccome quello che è a più buon mercato; oppure se, quando il nostro ferro costasse di più, ne risultasse anche maggiore il valore, essendone migliore la qualità. Queste sono (soggiunge l'autore) le sole due ipotesi nelle quali la nostra industria del ferro potrà avere un naturale e perciò perenne e benefico sviluppo, mentre i dazii che, secondo un malaugurato sistema protezionista, ora la mantengono in vita, non fanno che defraudare il pubblico, senza perciò fortificarne la base. »

A tale effetto l'autore paragona le condizioni dell' Italia con quelle della Svezia e dell' Inghilterra; e se la produzione del minerale è oggidì nel nostro paese di assai minore che in queste due ultime contrade, mentre da noi non si estraggono che poco più di novanta mila tonnellate all' anno e in Isvezia si arriva alle trecento mila e più, e in Inghilterra si passano gli otto milioni, ciò deve attribuirsi a difetto d' attivazione nelle escavazioni; per contro il minerale estratto da noi contiene in maggior quantità il ferro, è d' una qualità eccellente, non misto con fosforo e zolfo che guastano il metallo; e la sua estrazione, specialmente nell' Elba, costa meno assai che da pertutto altrove.

Quanto al combustibile l' Italia è in peggiori condizioni assai di quei due paesi. Non ha carbone fossile di cui è tanto ricca l' Inghilterra, ed è di gran lunga meno fornita di boschi della Svezia. Epperò il combustibile costa appo noi assai più caro; mentre il carbone di legna, che è il principale onde in Italia si usi, in Isvezia abbia il prezzo in media, reso alla fonderia, di L. 2,82 e la legna spaccata di L. 1,26 a 1,57 per istero (metro cubo) e in Toscana, sempre in media, abbia il prezzo di L. 11, in Lombardia di L. 15 e in Piemonte di L. 14.

In conseguenza di codesto il ferraccio ottenuto viene a costare appo noi assai più che non nelle due altre contrade. E l'autore discorre nel suo opuscolo solamente della fabbricazione del ferraccio o ghisa, e non di quella del ferro propriamente detto, perchè essendo quest' ultimo un prodotto del ferraccio medesimo, tutto quanto si sarà posto in sodo circa il primo avrà a ritenersi come stabilito e certo anche pel secondo. Or dunque il ferraccio alla fonderia mentre in Isvezia non ha che il costo di 67 lire per tonnellata, in Toscana ha quello di 85 lire, in Lombardia quello di 136, e in Piemonte di 166, lire ciascuna tonnellata.

Stando le cose di questa fatta può ella avere un più prospero avvenire l'industria del ferro in Italia? Il signor Grabau risponde che sì, quando essa sia più efficacemente e più illuminatamente favoreggiata. Per la Toscana già allo stato attuale la produzione paesana può sostenere la concorrenza straniera; diffatti il ferraccio inglese che è il meno caro di tutti posto a bordo a New Castle costa L. 70 per tonnellata. Il nolo di là a Livorno vale 20 franchi, lo sbarco ne costa altri 5 50, quindi in totale lire 95 80 per tonnellata, mentre il ferraccio della fonderia di Follonica costa solo siccome già fu detto, lire 85. E notiamo che la qualità del ferraccio toscano è di gran lunga superiore a quello inglese. Che non si otterrebbe quando quest' industria fosse più saviamente aiutata? Ed a questo fine quali sono le provvidenze che avrebbero ad adottarsi?

Il signor Grabau propone le seguenti: accrescere l'escavazione del minerale levando tutti gl' impacci che vi esistono al presente; curare con disposizioni legislative la conservazione delle foreste; tentare alla fabbricazione del ferraccio di applicare la torba e le ligniti, per cui si potrebbe ottenere un risparmio del 42 per 100 nel costo del combustibile; eseguire intorno alle miniere alcuni lavori che ne agevolassero la coltivazione; perfezionare i processi metallurgici per la trattazione del metallo (miglioramenti, che a dir vero già si vanno introducendo); riunire le sparse officine in grandiosi stabilimenti; migliorare le vie di comunicazione fra le miniere e i depositi di combustibile e le fonderie, così che il trasporto del minerale e del carbone venisse a costar sempre meno.

Con tali mezzi si affida l' autore dell' esaminato opuscolo che quest' industria potrebbe acquistare in Italia un grande sviluppo e giungere a tale perfezionamento da competere con successo coi prodotti dell' industria straniera; e noi raccomandiamo vivamente lo studio di codesto agli uomini tecnici, persuasi come siamo che siffatta industria non solo dal lato economico, ma dal politico altresì è per una nazione d' una suprema importanza.

Vittorio Bersezio.

e una moneta d'oro belga da 20, da 10 e da 5 franchi sotto gli stessi titolo e diametro che le monete d'oro francesi e piemontesi.

Ecco come sono divise su questa questione importante, della quale attendesi con tanta impazienza la soluzione, le Camere di commercio del paese: dodici pronunziarono a favore della libera circolazione dell'oro, e son quelle di Audenarde, Charleroi, Bruxelles, Gand, Lovanio, Courtrai, Namur, Tournai, Ipres, Roulers, Bruges e Anversa; quattro a favore del campione di argento, le Camere cioè di Ostenda, Liegi, St-Nicolas e Verviers; tre son dubbie; Mons, Alost e Termonde.

Quanto alla stampa, essa è unanime, eccetto due giornali, che sostengono in tutte le questioni l'opinione del ministro delle finanze (*Nord*).

ALEMAGNA

L'*Indép. belge* ha da Francoforte 18 gennaio quanto segue:

Ecco le proposte che furono fatte alla Dieta nella tornata di ieri intorno alle cose dell'Holstein.

I Comitati riuniti propongono alla Dieta di decretare:

1. Che la patente finanziaria del 25 settembre 1859 e tutte le leggi che ne furono la conseguenza, specialmente la legge finanziaria del 3 luglio 1860, sono illegali finchè non avranno ricevuto l'assenso degli Stati dell'Holstein-Lauenbourg;

2. Che s'intimi al governo real-ducale di spiegarsi sull'adempimento del *provisorium* da stabilire giusta il decreto federale dell'8 marzo 1860;

3. Che sia dato un termine di sei settimane al governo real-ducale, spirato il quale, si tornerebbe al decreto del 12 agosto 1858 (apparecchi di esecuzione).

Nelle proposte stesse si è evitato di chiedere un *definitivum*, giusta gli obblighi assunti dalla Danimarca nel 1852. Ma la relazione presentata dalla Commissione accenna in modo positivo che il governo real-ducale rimarrà sempre obbligato di surrogare allo stato provvisorio provvedimenti definitivi.

L'Assemblea decise che la deliberazione e il voto avranno luogo fra tre settimane.

Lo stesso giornale ha da Amborgo 17 gennaio le notizie seguenti:

Le persone tornate stamane dalla gran fiera annua di Kiel assicurano che regnava quivi animazione estrema fra i deputati alla Dieta di Itzehoe, i grandi proprietarii fondiarii e i membri del Corpo della nobiltà dei tre ducati di Schleswig, Holstein e Lauenbourg. Convennero essi in gran numero a Kiel per intendersi sulla condotta da seguire di comune accordo nei tre paesi in mezzo ai gravi avvenimenti che si preparano e che possono scoppiare prossimamente.

Si conobbero nella giornata di ieri le varie risoluzioni decretate testè in consiglio dei ministri a Copenaghen e pretendevasi di sapere che, oltre l'ordine trasmesso ai ricevitori delle contribuzioni e delle entrate pubbliche nell'Holstein, di fare al più presto dirigerne l'incasso su Copenaghen, il ducato stava ancora, prima ancora dell'entrata dei Corpi di truppe federali, per essere colpito dal governo danese di una contribuzione straordinaria per la sua parte contributiva straordinaria nelle spese che il regno dovrà fare per mettersi in grado di difendersi contro un'occupazione federale dei ducati.

Credevasi inoltre di sapere a Kiel che il ministro della marina avesse già dato ordine alle autorità di tutte le città e località delle coste del Mare del Nord e delle dune, di mandare indilatamente ad esecuzione le leggi e ordinanze sull'arruolamento degli uomini che possono impiegarsi come marinai sulle navi da guerra. I due ducati di Schleswig e Holstein sarebbero obbligati in caso di guerra coll'Alemagna — e ciò si trarrebbe dietro inevitabilmente come nel 1848-1849 il blocco dei porti germanici — a fornire da 1500 a 2000 marinai per servizio della marina reale.

Le armi e i materiali da guerra che trovansi ancora depositi in alcune piazze dei ducati dovranno pure mandarsi immediatamente per la via di mare negli arsenali della capitale del regno. Il generale comandante a Rendsbourg deve aver già fatto disposizioni per la pronta esecuzione dell'ordine del ministro della guerra. Per contro in tutti i luoghi fortificati, e principalmente la posizione di Dannevilke stavasi per aggiungere nuove opere di difesa, sopra le quali si appoggerebbe l'esercito nazionale della Danimarca, sostenuto dalla flotta militare, per opporre la più vigorosa resistenza all'invasione dei Corpi d'esercito federali.

AMERICA

Ecco il testo della *Dichiarazione d'indipendenza* della Carolina meridionale:

Il popolo dello Stato della Carolina meridionale riunito in convenzione al 2 aprile 1832 dichiarò che le frequenti violazioni della costituzione degli Stati Uniti fatte dal governo federale e le sue usurpazioni dei diritti riservati agli Stati autorizzavano pienamente questo Stato a ritirarsi dall'Unione federale; ma per deferenza all'opinione ed ai voti degli altri Stati a schiavi si astenne allora dall'esercere questo diritto. Dopo quel tempo continuarono le usurpazioni e una tolleranza più lunga cesserebbe d'esser virtù.

Ora avendo lo Stato della Carolina meridionale ripreso il suo grado distinto e d'eguaglianza fra le nazioni crede dovuto a sè stesso, agli altri Stati Uniti d'America e ai popoli del mondo il dichiarare le cause immediate che lo indussero a tale atto.

Nel 1765, la parte dell'Impero britannico comprendente la Gran Bretagna intraprese far leggi pel governo di quest'altra parte composta di 13 colonie americane. Ne seguì una lotta pel dritto di governarsi da sè stesso (*self government*), la quale produsse al 4 luglio 1776 una dichiarazione delle colonie, secondo la quale « esse sono e di diritto devono essere Stati liberi ed indipendenti, aventi pieno potere di fare la guerra, conchiudere la pace, contrarre alleanze, regolare il commercio e fare tutti gli altri atti che appartengono di diritto agli Stati indipendenti ». Esse dichiararono inoltre solennemente che « quando una forma di governo viene a distruggere gli oggetti per cui essa fu stabilita il popolo ha diritto di modificarla o di abolirla e di instituire un nuovo governo ». Credendo che il governo della Gran Bretagna si trovasse in quel caso, esse si dichiararono « affrancate da ogni suggezione alla corona britannica, e totalmente disciolta ogni relazione politica fra esse e lo Stato della Gran Bretagna ».

In conseguenza di questa dichiarazione d'indipendenza ciascuno dei tredici Stati cominciò ad esercere la sua sovranità separata, sancì per sè stesso una costituzione e nominò ufficiali per l'amministrazione del governo in tutti i suoi rami, legislativo, esecutivo, giudiziario. Collo scopo di difendersi unirono le loro armi e i loro consigli e nel 1778 formarono una lega conosciuta col nome di articoli di convenzione, in virtù dei quali convennero di conferire l'amministrazione delle loro relazioni estere ad un agente comune conosciute col nome di Congresso degli Stati Uniti, dichiarando espressamente nel primo articolo « che ciascuno Stato conserva la sua sovranità, la sua libertà ed indipendenza e tutti i poteri, giurisdizioni e diritti non delegati espressamente da questa Confederazione agli Stati Uniti riuniti in congresso ».

Sotto l'impero di questa Confederazione si fece la guerra della rivoluzione: al 3 settembre 1783 fu terminata la lotta e segnato un trattato dalla Gran Bretagna, in cui essa riconobbe l'indipendenza delle colonie nei seguenti termini:

« Art. 1. S. M. B. riconosce i detti Stati uniti, cioè: del Nuovo Hampshire, della baja di Massachussets, del Rhode Island e delle colonie della Provvidenza, del Connecticut, della Nuova York, del Nuovo Jersey, della Pensilvania, del Delaware, del Maryland, della Virginia, della Carolina settentrionale, della Carolina meridionale e della Giorgia, come Stati liberi, sovrani ed indipendenti: ch'essa tratta con essi come tali e a suo nome e in quello de' suoi eredi e successori, abbandona ogni titolo al governo, alla proprietà e ai dritti territoriali di tutto o parte dei detti Stati. »

Così furono stabiliti i due grandi principii affermati dalle colonie, cioè: il diritto di uno Stato di governarsi da sè stesso, e il diritto di un popolo di abolire un governo distruttore degli oggetti per cui fu instituito. In seguito allo stabilimento di questi due principii ogni colonia divenne e fu riconosciuta dalla metropoli Stato libero, sovrano ed indipendente.

Nel 1787 furono creati deputati per rivedere gli articoli della Confederazione e al 17 settembre 1787 questi deputati raccomandarono l'approvazione degli articoli d'unione conosciuti col nome di Costituzione degli Stati Uniti.

Tale costituzione fu sottomessa a tutti gli Stati sovrani che dovevano approvarla o respingerla, e nel caso che nove fra loro convenissero di approvarla, il patto doveva produrre il suo effetto fra loro e il governo generale, come l'agente comune, essere allora investito della loro autorità. Se nove solamente dei tredici Stati si accordavano, i quattro altri dovevano rimanere quali erano, vale a dire: Stati distinti, sovrani indipendenti ed estranei ad ogni applicazione della costituzione. Infatti due degli Stati non aderirono alla costituzione che lungo tempo dopo che ella fu posta in vigore fra gli undici altri e in quest'intervallo ciascuno di essi esercitò gli uffizi di Stato indipendente.

Per questa costituzione certi doveri erano imposti ai diversi Stati e l'esercizio di alcuni dei loro poteri era ristretto, il che implicava necessariamente la continuazione della loro esistenza come Stati sovrani. Ma per dissipare ogni dubbio fu fatta un'aggiunta, per cui si dichiarava che i poteri non delegati agli Stati uniti dalla Costituzione, nè vietati da essa agli Stati, erano riservati agli Stati rispettivamente od al popolo. Al 23 maggio 1788 la Carolina meridionale, per una convenzione del suo popolo, aderì a questa costituzione e modificò quindi la propria costituzione per conformarsi alle obbligazioni che aveva contratte.

Così fu stabilito, per un patto fra gli Stati, un governo con oggetti e poteri definiti, limitati ai termini stessi del contratto. Questa delimitazione faceva rientrare tutti gli altri poteri nella clausula che gli riservava agli Stati o al popolo e rendeva inutile ogni indicazione speciale dei dritti riservati.

Noi crediamo che il governo così stabilito sia sottomesso ai due grandi principii affermati nella dichiarazione d'indipendenza e inoltre che il modo della sua formazione lo assoggetti ad un terzo principio fondamentale, cioè la legge del contratto. Crediamo che in qualsivoglia contratto stretto fra due o più parti l'obbligazione sia mutua; che se una parte manca all'esecuzione di una condizione essenziale dell'obbligazione, liberi per questo puro fatto intieramente l'altra, e che ove non si è pensato a disegnare un arbitro, ciascuna delle parti rimanga libera di determinare, giusta il proprio giudizio, se v'ha scioglimento del contratto, e quali ne debbano essere le conseguenze.

Nel caso attuale il fatto è stabilito con certezza. Affermiamo che quattordici Stati hanno deliberatamente negato da più anni di adempiere alle loro obbligazioni costituzionali, e per provarlo alleghiamo i loro proprii statuti.

La costituzione degli Stati uniti nel suo articolo 4 porta:

« Nessuna persona tenuta al servizio o al lavoro in uno Stato in virtù delle leggi del detto Stato, se fugge in un altro Stato, potrà per qualsivoglia legge o regolamento di questo Stato, venir affrancata dal servizio o lavoro, ma sarà consegnata a richiesta della persona a cui sarà dovuto il servizio o il lavoro. »

Questa stipulazione era talmente importante al contratto che senza di essa il contratto non si sarebbe mai stretto. Il più gran numero dei contraenti possedevano schiavi ed avevano anticipatamente manifestato il prezzo che davano a quella clausula facendone una condizione nell'ordinanza pel governo del territorio ceduto dalla Virginia. Quest'obbligazione, nonchè le leggi del governo generale, cessò d'essere eseguita giusta l'oggetto della costituzione.

Gli Stati del Maine, del Nuovo Hampshire, di Vermont, di Massachussets, di Connecticut, di Rhode Island, della Nuova York, della Pensilvania, degl'Illinesi, d'Indiana, di Michigan, di Wisconsin e di Jowa promulgarono leggi che annullano gli atti del Congresso o rendono superfluo ogni tentativo di farli eseguire. In molti di questi Stati gli schiavi fuggiaschi sono dichiarati affrancati da ogni richiamo di servizio e in nessuno di essi il governo si conformò all'articolo in questione della costituzione. Lo Stato della Nuova Jersey aveva da prima fatto una legge in armonia colle sue obbligazioni costituzionali; ma la forza del sentimento ostile alla schiavitù lo indusse più recentemente ad approvare leggi che tolgono ogni efficacia ai mezzi concessi dalle proprie leggi e dalle leggi del Congresso. Nello stesso Stato della Nuova York fu negato dai tribunali il dritto di passaggio per uno schiavo e gli Stati di Jowa e dell'Ohio negarono di consegnare alla giustizia dei fuggiaschi accusati di omicidio e di eccitamento a un'insurrezione servile nella Virginia.

Adunque il patto costituzionale fu definitivamente rotto e messo in disparte dagli Stati non aventi schiavi, e per conseguenza la Carolina meridionale è liberata dalle sue obbligazioni. Gli oggetti per cui fu instituita la confederazione sono definiti dalla costituzione stessa nel modo seguente: « nello scopo di formare un'unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità domestica, di provvedere alla difesa comune, procurare la prosperità generale e guarentire i benefizi della libertà a noi stessi e a' nostri posteri ».

Essa tentò di colorire questi disegni col mezzo di un governo federale in cui ciascuno Stato era riconosciuto eguale e aveva un sindacato separato sulle proprie instituzioni. Il dritto di possedere schiavi fu riconosciuto per la concessione di diritti politici distinti, fatta a persone libere, dal dritto loro concesso di essere rappresentati e tassati d'imposte dirette in proporzione dei tre quinti del numero dei loro schiavi: dall'autorizzazione d'importare schiavi per 20 anni e per la stipulazione relativa alla consegna dei fuggiaschi.

Noi affermiamo che questi oggetti per cui fu instituito questo governo furono annullati e che il governo stesso se ne fece lo strumento di distruzione per l'azione degli Stati non aventi schiavi. Questi Stati assunsero il diritto di decidere sulla convenienza delle nostre istituzioni domestiche e negarono i diritti di proprietà stabiliti in quindici Stati e riconosciuti dalla costituzione. Denunziarono come peccato l'istituzione della schiavitù: permisero lo stabilimento fra loro di società aventi per iscopo manifesto il turbare la pace e togliere le proprietà di cittadini di altri Stati. Confortarono ed aiutarono migliaia di schiavi ad abbandonare le loro dimore e i rimanenti furono eccitati col mezzo di emissarii, di libri e d'immagini all'insurrezione servile.

Da venticinque anni quest'agitazione fu costantemente accresciuta, finchè ora si è assicurato il concorso del governo comune. Esaminando la forma della Costituzione un partito trovò nell'articolo che istituisce il potere esecutivo, i mezzi di rompere la Costituzione stessa. Fu delineata dall'Unione una linea geografica, e tutti gli Stati a settentrione di questa linea si concertarono per innalzare all'alto ufficio di presidente degli Stati-Uniti un uomo le cui intenzioni ed opinioni sono ostili alla schiavitù. Egli deve essere incaricato della direzione del governo comune, perchè dichiarò che « questo governo non può sussistere sempre per metà libero, e per metà schiavo » e che l'opinione pubblica dev'essere persuasa che la schiavitù è sul punto di essere definitivamente abolita.

Siffatta combinazione di un partito fu appoggiata da questo fatto che in alcuni Stati venne accordato il diritto di cittadinanza a genti che, in virtù della legge suprema del paese, sono incapaci di divenir cittadini; si fe' uso dei loro voti per sostenere una notizia politica, ostile al Sud, e distruttiva della sua pace e della sua sicurezza.

Il 4 marzo prossimo questo partito prenderà possesso del governo. Egli ha annunziato che il Sud sarà escluso dal territorio comune; che la Corte di giustizia sarà composta secondo lo spirito di partito, e che bisogna cominciare una guerra contro la schiavitù, sino a che sia compiutamente scomparsa dagli Stati-Uniti.

Le garanzie accordate dalla Costituzione cesseranno per tal modo di esistere; i diritti eguali degli Stati saranno perduti; gli Stati a schiavi non avranno più potere di governarsi, nè di proteggersi essi stessi; e il governo federale sarà diventato un loro inimico.

Gl'interessi e l'ostilità del partito aumenteranno il fermento, e qualsiasi speranza di rimedio è perduta appunto perchè l'opinione pubblica nel Nord ha dato ad un grande errore politico la sanzione di un sentimento religioso ancora più erroneo.

Noi dunque, popolo della Carolina del Sud, per l'organo de' nostri delegati riuniti in Convenzione prendendo il Giudice Supremo del mondo a testimonio della rettitudine delle nostre intenzioni, abbiamo solennemente dichiarato che l'unione che esisteva precedentemente tra questo Stato e gli altri Stati della Carolina del Sud, ha ripreso fra le nazioni del mondo la sua posizione di Stato separato e indipendente, con pieno potere di far la guerra, di conchiuder la pace, di stipulare alleanze e trattati di commercio, e di compiere tutti gli altri atti e tutto ciò che hanno diritto di operare gli Stati indipendenti (*Times*).

FATTI DIVERSI

TEATRO REGIO — *Ballo paré-masqué per la sera di sabato 26 corrente mese, ore 9, a benefizio degli operai invalidi. Prezzo lire 5.*

Elenco delle benemerite signore che ne accettarono il patronato:

S. A. R. la duchessa di Genova — la duchessa de la Force — marchesa Alfieri di Sostegno — contessa Magnò Cavallo — baronessa Rua di S. Gaudenzio — baronessa Franchetti — marchesa Torrigiani de Mari — baronessa Majneri — contessa Borromeo — contessa S. Martino d'Agliè — contessa De Sonnaz — marchesa d'Adda — marchesa di Carpenetto d'Arvillar — marchesa di S. Germano — contessa Siccardi Borbonese — signora Massara Bellora — signora Avenati Gallenga — signora Cigolini Nerva — signora Fabre Signoretti — contessa Prever — signora Boschi — signora Cavallini — nobil donna Antonietta Costa — signora Moris Carolina — signora Gabetti Richetti — signora Ogliani Pittara — signora Baudino — signora Levera — signora Martinotti.

I biglietti si distribuiscono anche alla segreteria del Teatro Regio.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 24 GENNAIO 1861

Un dispaccio telegrafico del Governatore di Livorno annuncia che i Principi Reali sono felicemente arrivati oggi in questo porto alle ore 9 1/2 del mattino, e sono discesi a terra in mezzo alle entusiastiche acclamazioni di popolazione numerosissima.

Leggesi a questo proposito nel *Monitore Toscano* del 21 gennaio:

« I figli del prode e leale nostro Re Vittorio Emanuele, il Principe ereditario Principe di Piemonte e il Duca d'Aosta, saranno in Firenze giovedì prossimo 24 corrente. Si recano fra noi per fare alcun tempo dimora nella culta e gentile Toscana, e visitarne i monumenti, conoscerne le bellezze, ricambiare colle italiane popolazioni di questa terra le testimonianze di affetto e di gratitudine di che furono larghe al loro Magnanimo Genitore, e al Principe Augusto che resse per pochi mesi le nostre sorti. La Toscana attende con animo desideroso i rampolli della stirpe gloriosa, speranze dell'Italia futura, la quale stretta con essa dai vincoli di un affetto indissolubile, vedrà maturare per l'opera comune l'impresa che il tempo presente condusse sì prossima al compimento ».

Ieri sera ebbe luogo la prima veglia data da S. E. il conte di Cavour Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo palazzo.

S. A. R. la Duchessa di Genova onorò di sua presenza questa numerosa e scelta adunanza.

Intervennero ad essa il Corpo diplomatico, i più ragguardevoli funzionarii civili e militari, nonchè l'eletta della cittadinanza torinese.

S. A. R. aperse il ballo con S. E. il presidente del Consiglio de' ministri.

Le danze si protrassero sino alle 4 1/2 del mattino.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Mola di Gaeta 22 *gennaio, sera.*

(Ritardato)

La piazza incominciò il fuoco vivissimo ed improvviso quest'oggi alle otto. Le nostre batterie risposero tosto e costrinsero quelle della piazza a tacere. A mezzodì la flotta entrò in linea. Continua il fuoco degli assedianti.

Parigi, 23 *gennaio, sera.*

Copenaghen, 22. Si proseguono con attività gli armamenti. È decretata la costruzione di nuovi legni.

Borsa di Parigi del 23.

Fondi Francesi 3 0/0 — 67 45.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 97.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 91 3/4.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 76 25.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 658.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 373.
Id. id. Lombardo-Venete — 467.
Id. id. Romane — 310.
Id. id. Austriache — 471.

Parigi, 24 *gennaio (mattina).*

Pesth, 23. L'indirizzo del Comitato di Gran in risposta al manifesto dell'imperatore dichiara che le incessanti contese hanno eccitato la diffidenza dell'Ungheria. Considera il diploma di ottobre siccome in contraddizione colla prammatica sanzione che obbliga il re del pari che la nazione. Dichiara illegale la riscossione delle imposte senza il consenso della Dieta. Invita finalmente il re a fissare la sua residenza in Ungheria.

Washington, 15. Gli Stati del Mississipi, di Alabama e della Florida hanno abbandonato l'Unione. Attendesi la medesima decisione per parte dello Stato della Virginia. — Parecchi legni federali furono inviati a Charlestown. — Nello Stato della Luigiana i separatisti si sono impadroniti di varii forti e dell'arsenale.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

21 gennaio 1861 — Fondi pubblici.

1848 5 0/0 1 7bre. C. d. m. in c. 78
1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in c. 76, 75 90, 75 80 in l. 75 90, 75 85 p. 31 genn.
C. della matt. in c. 76 15, 76 10, 76 25, 76 20, 76 15 in liq. 76 15, 76 05, 76 10 p. 31 genn. 76 50, 76 40 p. 28 febb.

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 50	28 58
— di Genova	78 65	78 85
Aggio scudi vecchi p. 0/00	7 —	— —
» scudi Carlo X p. 0/00	— —	— —
» scudi nuovi p. 0/00	— —	— —

C. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. (ore 7) Opera *Il Trovatore* — con divertimento danzante.

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1/2). Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia di Ernesto Gillet.

CARIGNANO. (7 1/2) La dramm. Comp. Dondini recita: *L'importuno e l'astratto — La scommessa.*

SCRIBE. (7 1/2) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *Pierre le rouge — Le passage Radziwill.*

A benefizio del sig. Bondois, con teatro illuminato a giorno.

NAZIONALE. (7 1/2) Opera *La Cenerentola* — Ballo *I due rivali.*

ROSSINI. (7 1/2) La Compagnia Toselli rappresenta: *La riparassion — La famiia del soldà*

Tipografia G. FAVALE e COMP.

NUOVO

VOCABOLARIO

LATINO-ITALIANO E ITAL.-LATINO

compilato ad uso delle Scuole

DA

LUIGI DELLA NOCE E FEDERICO TORRE

2 grossi vol. in-12° – il 2° è diviso in due parti.

Prezzo L. 11, 75.

Questi due volumi complessivamente comprendono quattromila pagine.

Si vendono pure legati in pienatela. - L. 14, 75.

Presso la Tip. G. FAVALE e C.
si ricevono
le associazioni al Giornale

LA NAZIONE

Annata L. 40 — Sem. L. 20 — Trim. L. 11
(*franco* di porto)

La Nazione, giornale di gran formato, si pubblica ogni giorno, comprese le domeniche, in Firenze.

Comune di Pettinengo

AVVISO D'ASTA

Il 10 febbraio prossimo, ad un'ora pomeridiana, nella sala comunale di Pettinengo, ed avanti la Giunta Municipale, seguiranno gli incanti per la vendita di gerbidi proprii dello stesso Comune, e situati nel suo territorio, cioè:

Lotto 1. Nella regione Turlo, are 51, 44, sul prezzo di L. 120.

Lotto 2. Ivi, are 37, 88, L. 90.

Lotto 3. Nella regione Santa Eurosia, are 47, 23, L. 235.

Lotto 4. Ivi, are 53, 54, L. 225.

Lotto 5. Ivi, are 9, 34, L. 30.

Pel pagamento del prezzo di vendita si accorda la mora di 10 anni.

I capitoli relativi sono visibili nella segreteria comunale.

Pettinengo, 18 gennaio 1861.

Il Segr. Comunale
Notaio Giuseppe BELLIA.

COMPAGNIE ANONYME D'ECLAIRAGE ET D'ECHAUFFAGE

par le gaz

A' NICE (*Alpes Maritimes*)

L'assemblée générale annuelle des actionnaires (art. 30 des Statuts) est convoquée pour le dimanche, 24 février 1861, à 9 heures du matin, Promenade du Cours, 6.

Objet de la réunion.

1. Compte rendu du Conseil d'Administration;
2. Fixation des dividendes;
3. Nomination des membres du Conseil d'Administration;
4. Communications diverses.

Le Président du Conseil d'Administr.
PAUL GAUTIER.

AVVISO

Alle ore 10 mattutine delli 8 febbraio 1861, nella sala comunale di Pertusio, nanti il segretario della giudicatura di Cuorgnè, sottoscritto e delegato, si venderanno agli incanti i seguenti stabili, proprii delli fratello e sorelle minori Terrando fu Bernardo e fu Giuseppe.

Lotto 1. Prato, territorio di San Ponzo, reg. Saulone, di are 20, 7, per L. 502, 30.

Lotto 2. Campo, stesso territorio, regione Bossole, di are 11, 78, L. 139, 50.

Lotto 3. Alteno, territorio di Pertusio, reg. Majoletto, di are 13, 22, L. 156, 55.

Lotto 4. Prato, territorio di Valperga, reg. Montigliano, di are 11, 2, L. 246, 50.

Lotto 5. Alteno, id.,
Id., di are 12, 16, L. 112.

Lotto 6. Alteno, territorio di Pertusio, regione Montigliano, di are 2, 63, L. 53, 60.

Lotto 7. Alteno, id. regione Gran Piantà, di are, 8, 2, L. 158, 75.

P. Ferreri segr. delegato.

DIFFIDAMENTO

Dusnasco Giovanni, calzolaio, dichiara che non pagherà verun debito contratto o che venisse a contrarre d'oggi in avanti la sua moglie Catterina Chellie.

FALLIMENTO

di Paolo Testa, mercante sarto in Torino, via di Santa Teresa, casa Natta.

Si avvisano nuovamente li creditori verso detto Paolo Testa, di rimettere li loro titoli di credito con una nota che ne indichi l'ammontare, alli signori Raffaele Sbrocchi e Giovanni Gagliardone, sindaci definitivi del fallimento, od al sottoscritto, e di presentarsi personalmente o per mezzo di mandatario nel tribunale di commercio di Torino, davanti il signor Pietro Caramello giudice commissario del fallimento, il giorno 14 del prossimo venturo marzo, ed alle ore nove antimeridiane, per la continuazione della verifica dei crediti.

Torino, il 17 gennaio 1861.

Avv. Pianzola sost. segr.

GRADUAZIONE

Sull'instanza di Carlo Roetti, conciatore, domiciliato in Carignano, l'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Torino, con decreto 14 novembre 1860, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di una casa posta nel concentrico di Carignano, via del Revellino, col num. di mappa 287, 288 e 289, della sezione I, *I*, subastata a pregiudicio delli Margarita Rignone, Giovanni e Giacomo, madre e figli Renaldi, di detto luogo, e deliberata con sentenza del prelodato tribunale 24 maggio 1859, alla signora Catterina Sola, vedova di Francesco Tesio, residente in questa città, per L. 2950, con ingiunzione ai creditori dei prenominati debitori espropriati, di produrre e depositare alla segreteria del tribunale le loro domande di collocazione, fra il termine di giorni 30 dalla notificazione del decreto, e collà commissione per i relativi atti al signor giudice cav. Tempia.

Torino, 8 gennaio 1861.

Rumiano sost. Perodo.

PURGAZIONE DI STABILI.

Sulla domanda di Giuseppe Ludovico Villa, domiciliato a San Mauro, diretta a conseguire col mezzo della purgazione, la libertà degli stabili statigli venduti dalli Antonio, Francesco, Catterina e Paola, fratelli e sorelle Chiesa fu Policarpo, il primo come minore in persona del suo tutore Francesco Rovetto, la Catterina moglie autorizzata di Giovanni Francesco Berlenda e la Paola di Vittorio Labbro, seco giunto il geometra Carlo Bonino, qual sindaco della fallita del Carlo Chiesa, domiciliati i conjugi Berlenda e Labbro in Torino, e gli altri a Gassino, con instrumento 22 maggio 1860, rogato Mecca, per il prezzo di lire 9000, componenti tali beni la cascina denominata il Topasso, posta in territorio di Gassino, regione Fei, e consistenti in prati, vigna e boschi con fabbricato civile e rustico, il signor presidente del tribunale del circondario di questa città, con suo decreto 28 dicembre ultimo passato, deputò l'usciere presso lo stesso tribunale, Agostino Scaravelli, non che i più anziani rispettivamente delle giudicature mandamentali di Chivasso e Gassino, per le notificazioni prescritte dall'art. 2306 del cod. civ.

Torino, 9 gennaio 1861.

F. Badano sost. Isnardi proc. c.

ESTRATTO DI BANDO VENALE

VENDITA VOLONTARIA

DI BENI STABILI

di spettanza degli eredi del dottore Maurizio Ceresole, stato riconosciuto per dottore Giovanni Pietro Candellero.

Il sottoscritto Gioachino Pezzi, segretario della regia giudicatura della sezione Borgo Nuovo di Torino;

Visto il decreto emanato il 24 novembre ultimo passato, dal regio tribunale di circondario di Torino, in conformità delle conclusioni del pubblico Ministero 23 stesso mese, sul ricorso del signor D. Mattia Rosado, nella qualità di curatore ad bona, delli minori D. Vittorio, Donna Antonia, e Donna Maria, fratello e sorelle Ceesoles, seco giunti gli esecutori testamentarii, di detto dottore Giovanni Pietro Candellero.

Vista la relazione di perizia, del signor notaio Carlo Gagna, perito dallo stesso tribunale nominato, presentata e giurata con atto 17 dicembre scorso,

Rende noto al pubblico, che alle ore 10 10 mattutine, del 14 prossimo febbraio, in Torino e nella sala della segreteria della regia giudicatura della sezione Borgo Nuovo, posta al secondo piano, di casa Canavero, via dell'Accademia Albertina, n. 37, nanti esso segr., avrà luogo la vendita per pubblici incanti degli infra descritti stabili in un sol lotto sul prezzo di perizia di lire 5050, ed alle condizioni di cui nel bando venale d'oggi, dal quale la presente nota venne estratta, ed il quale colla perizia ed altri titoli, è visibile nella suddetta segreteria.

Descrizione degli stabili.

Terreno posto sul territorio di Torino, reg. Mirafiori, sez. 51:a, al num. di mappa 225 e 226 parte, faciente fronte a sinistra alla strada che da Torino mette a Stupinigi, coerenti a levante il signor Bonnier, a giorno Cossato, a ponente la strada di Stupinigi, ed a notte il signor Scaravaglio, di un sito di strada, di una pezza d'orto, di due tettoie, e di due piccole case, di cui una di tre membri al piano terreno, e di tre altri al piano superiore, ai quali si comunica per mezzo di scala interna in legno e piccolo sotterraneo sottostante, e l'altra di una camera al piano terreno ed altra al piano superiore con scala esterna di legno, e di un piccolo fabbricato a giorno, della pezza d'orto, ove vi esiste al pian terreno una ghiacciaia, una piccola stalla, ed un andito di ingresso alla ghiacciaia medesima, ed al piano superiore, al quale si comunica per mezzo di una scaletta di legno, di un piccolo pianerottolo, di una camera circolare a volta, sopra la ghiacciaia, e di una camera ed un camerino attigui, del quantitativo totale tra strada, fabbricati ed orto, di are 28, centiare 57.

Tutti detti fabbricati sono rustici e trovansi in buono stato di costruzione.

Torino, Borgo Nuovo, 15 gennaio 1861.

Gioachino Pezzi segr. deleg.

GRADUAZIONE.

Si rende noto, che sull'instanza della ditta Giacomo Ponzone e figli, corrente in Savona, l'ill.mo signor presidente del tribunale di circondario, sedente in Torino, con decreto del 28 settembre 1860, dichiarò aperto il giudizio di graduazione, per la distribuzione del prezzo degli stabili posti in Borgaro Torinese, dei quali fu espropriato il signor Romualdo Cantara, di questa città, e che con sentenza di detto tribunale, in data 24 febbraio 1860, furono deliberati alla signora Elisabetta Bordino, vedova di Giovanni Battista Mottura, per L. 15,600, fu nominato, per la prosecuzione di detto giudizio di graduazione, l'ill.mo signor giudice avv. Pellegrini, e furono ingiunti li creditori aventi dritto alla distribuzione del detto prezzo, a produrre e depositare fra giorni 30 prossimi, nella segreteria di detto tribunale, le motivate loro domande di collocazione, corredate dei titoli giustificativi sotto le pene dalla legge stabilite.

M. Astengo proc. capo.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor sacerdote don Domenico Dematthcis, quale curato della parocchia di San Giovanni Battista di Poirino, ove è domiciliato, l'ill.mo signor presidente del tribunale di circondario di Torino, con suo decreto delli 20 scorso dicembre, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili, siti in territorio di Cambiano, subastati in odio di Giovanni Garabello, domiciliato sulle fini di Pecetto, e deliberati con sentenza del sullodato regio tribunale, delli 3 agosto ultimo scorso, al signor Giovanni Lisa, per L. 1250, commettendo per il giudicio stesso il signor giudice cav. Ricati, ed ingiunse tutti li creditori aventi ragione su detto prezzo, a produrre e depositare presso la segreteria del tribunale stesso, le loro motivate domande di collocazione, e documenti giustificativi, nel termine di giorni 30, successivi alla notificanza dello stesso decreto.

Torino, 7 gennaio 1861.

D'Aquilant sost. Machiorletti proc.

NOTIFICAZIONE.

Il causidico Carlo Gandolfi, domiciliato in Torino, il 18 corrente, ottenne dal tribunale di circondario sedente in Torino, a senso degli art. 27 e 657 del codice di proc. civ. contro la signora contessa Maria Martini, nata Canera, di Salasco, di domicilio, residenza e dimora ignoti, ordine di pagamento della somma di L. 82, ammontare della parcella degli onorari e spese fatte nell'interesse di detta contessa Martini, nelle sue cause patrocinate, dallo stesso caus. Gandolfi.

Tale ordine di pagamento fu intimato alla detta contessa Martini, il 21 corrente, dall'usciere Chiarle, a senso dell'art. 61 del codice di proc. civ.

C. Boido sost. Girio.

SUBHASTATION.

Sur instance de monsieur l'avocat Louis Paris, domicilié à Aoste, le tribunal d'arrondissement d'Aoste, par son jugement du 22 décembre proche passé, a fixé au 15 février plus prochain, le jour où aura lieu, l'enchère des biens à subhaster en haine des héritiers de Placide Ferrein, en personne de son neveu Ferrein Félicien, domicilié à Turin, de ses frères Ferrein Paul et Grégoire, de ses soeurs Ferrein Marie-Joseph, veuve Barmaz, domiciliés à Pré Saint Dedier, Marie assistée de son mari Jaccod Charles, domiciliés à Mogaxe et Julliene domiciliée à Aoste.

La subhastation des dits biens, consistant en prés, champs, pâturages et domiciles, situés sur le territoire de Pré Saint Dedier est requise en dix lots, sous les clauses, conditions et offres dont au ban relatif.

Aoste, le 9 janvier 1861.

Chantel substitut de Pellissier proc.

SUBHASTATION.

Sur instance du sieur Fenoillet Fabien, domicilié à Courmayeur, le tribunal d'arrondissement d'Aoste, par son jugement du 29 décembre dernier, a ordonné que l'enchère des biens à subhaster au préjudice du sieur Barrel Anselme, domicilié à Châtillon, aurait lieu le premier mars prochain.

La subhastation des dits biens consistant en vigne, jardin, domicile et place, situés sur le territoire de Châtillon, est requise en quatre lots, sous les clauses, conditions et offres dont au ban relatif.

Aoste, 9 janvier 1861.

Chantel substitut de Pellissier proc.

GRADUAZIONE

Con provvedimento del signor presidente del tribunale di circondario di Biella, del 15 dicembre prossimo passato, reso sull'instanza del signor Varnero Benedetto, da Sagliano, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di lire 3760, prezzo beni subastati al Vella Gioanni Secondo fu Giovanni Maria, pure da Sagliano, e si commise al signor giudice avv. Ferrando, ingiungendo ai creditori di produrre e depositare nella segreteria di detto tribunale, le loro domande di collocazione colli documenti a corredo, entro il termine di giorni 30 e nel modo prescritto dalla legge.

Biella, 5 gennaio 1861.

Regis Gio proc.

GRADUAZIONE.

Con provvedimento del signor presidente del tribunale del circondario di Biella, del 15 dicembre prossimo passato, reso sull'instanza del signor Gilla Giovanni, di Cavaglià, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 4,060, prezzo beni subastati alli Boschetti Maria, Domenica, Ferdinando, Giovanni ed Antonio di Giuseppe, da Cavaglià, e si commise al signor giudice cav. Dellala, ingiungendo alli creditori di produrre li loro titoli e fare le loro domande nel termine di giorni 30 e nel modo prescritto dalla legge.

Biella, 5 gennaio 1861.

Regis Gio. proc.

CITAZIONE

La signora Maria Narino, vedova del fu Biagio Ferrero, nata a Mana in Provenza, e residente a Chivasso, con atto 14 gennaio 1861, dell'usciere Francesco Ferrero, addetto alla regia giudicatura del mandamento di Chivasso, evocò nanti la stessa giudicatura, per il giorno 6 febbraio 1861, e per le ore 9 mattutine il Girotti Antonio, già dimorante a Chivasso, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per ivi vedersi condannato al pagamento a di lei favore, d'un terzo della somma di L. 1000, portato da scrittura d'obbligo delli 27 luglio 1853, passata dall'ora fu Maria Cena, vedova fu Giovanni Pietro Moisio, di Chivasso, di cui no è erede per un terzo, e per un altro terzo li Giovanni Cena fu Giacomo, fratello, e per un altro terzo li Giacomo e Gioanni fratelli fu Stefano Vecchia, di Chivasso, e ciò a termini dell'art. 61 del vigente codice di proc. civ.

Chivasso, 19 gennaio 1861.

Not. Pietro Giacinto Verna proc.

ATTO DI COMANDO.

Con atto dell'usciere presso il regio tribunale del circondario di Cuneo, del 21 corrente, venne sulla istanza del signor Pietro Bellone, residente in Limone, fatto comando al signor Giovanni Battista Guillon, residente in Nizza marittima, di pagare fra giorni 30 al richiedente, la somma di L. 915, residuo di note di collocazione spedite a favore di quest'ultimo, nel giudicio di graduazione apertosi sul prezzo beni subastati in odio di Giovanni Tosello, di Limone, e di cui il detto Guillon si rendeva deliberatario con sentenza 22 ottobre 1836, a pena, in difetto di pagamento, del loro reincanto.

Quest'atto con elezione di domicilio, presso il caus. sottoscritto, in un con copia della nota, venne pubblicato e notificato in conformità degli articoli 61 e 62 del codice di proc. civ.

Cuneo, 22 gennaio 1861.

Allione proc. c.

TRASCRIZIONE.

Con instromento 19 settembre 1860, rogato Revelli Giovanni, notaio a Torino, il Chiavenuto Gio. Battista fu Giuseppe, da Settimo Vittone, ha acquistato dal signor Pecco Edoardo fu Giovanni Antonio, residente a Torino, una pezza campiva in territorio di Montestrutto, circondario d'Ivrea, regione Piantull, in mappa al n. 113, coerenti la strada comunale e vicinale, di are 209, 56, pel prezzo di L. 6190.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche d'Ivrea il 8 gennaio 1861, vol. 27, art. 207 e 297 registro gen., cas. 684, col pagamento di L. 2, 30, sott. Forneri.

SUBASTAZIONE.

Ad instanza di Grandis Giovanni Battista, residente a Carmagnola, contro Griffa cav. Michele, dottore in medicina, residente a Torino, interdetto, rappresentato da sua moglie e tutrice signora Anna Serratrice, Griffa Giuseppa, Robasto teologo Giovanni Antonio, Domenico, Amedeo e sacerdoto Michele, residenti a Lombriasco, Pagliano Domenico, Antonio, Domenico, ed Anna, padre e figli, Pagliano Agnese, moglie di Sebastiano Nicola, e Maria moglie di Bartolomeo Arlatello, Rossi Antonio, Giacomo e Giovanni Battista, padre e figli, residenti a Lombriasco, Cortassa teologo Sebastiano, residente in Ivrea e Catterina minore rappresentata da suo tutore Giovanni Antonio Ghirardi, residente a Carmagnola, Robasto farmacista Giuseppe, ed Anna, residenti a Racconigi, e farmacista Francesco, residente in Almese,

Si procederà avanti il regio tribunale del circondario di Pinerolo, all'udienza del 19 febbraio 1861, all'incanto e deliberamento dei seguenti beni stabili situati nel comune di Lombriasco, cioè:

Lotto primo. — Campo, nella regione Lavalle, in mappa al num. 366, di are 11, 94, sul prezzo di L. 113, 30.

Lotto secondo. — Campo, ivi, numero 1116, di are 12, 40, sul prezzo di L. 117, 50.

Lotto terzo. — Campo, ivi, num. 1093, di are 26, 07, sul prezzo di 246, 70.

Lotto quarto. — Campo, num. 1101, di are 57, 64, sul prezzo di L. 451, 40.

Lotto quinto. — Campo, regione Avià, num. 399, di are 43, 73, sul prezzo di lire 414, 30.

Lotto sesto. — Prato, regione Gorreto, num. 1658, di are 14, 94, sul prezzo di L. 176, 90.

Lotto settimo. — Campo, ivi, numero 1620, di are 19, sul prezzo di L. 221, 90.

Lotto ottavo. — Campo, regione Lombrischetto, num. 1493, 1494, di are 23, 46, sul prezzo di L. 311, 70.

Ed ai patti e condizioni portati dal bando venale del 10 gennaio corrente.

Pinerolo, 10 gennaio 1861.

G. A. Canale proc. capo.

SUBASTAZIONE.

Ad instanza del signor Cesare Scotta, procuratore capo, esercente in Torino, quale curatore deputato al giudicio di concorso, vertente nanti l'eccell.ma Corte d'appello, di Torino, sul patrimonio e beni del marchese Carlo Emanuele San Martino, di Garessio, rappresentato dal proc. Pietro Nicolino, nanti il tribunale del circondario di Saluzzo, all'udienza del 26 febbraio prossimo venturo, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento, dei beni stabili infradescritti, stati con sentenza di detto tribunale, in data 7 dicembre 1860, espropriati alli Pozzi Francesco fu Antonio, Pozzi Francesco, Angela e Filippo sottotenente, fratelli e sorella fu Michele, Rossi Carolina vedova di Michele Pozzi, anche quale tutrice dei minori suoi figli Giovanni, Angela, Francesca ed Anna, Pozzi Gaetano furiere, Manero Giovanni Battista e Carlo Emanuele, residenti a Cardè, Pozzi avv. Chiaffredo, residente a Venasca, Pozzi Luigi e Michele, residenti a Torino, Pozzi Carlo e Carolina, residenti in Alessandria, Manero causidico Giovanni Antonio, residente a Carmagnola, e Paschetta Giuseppe, domiciliato a Barge.

Li beni stabili subastandi, consistenti 1 o in un pascolo, al num. 107 della mappa, regione via di Moretta, sezione B, di are 4, cent. 60; 2 o in un edificio da molino a tre ruote, ed una pila da olio, pesta da canapa con giardino, campo, corte e sedime di fabbricati al num. 3, 4 e 5 della mappa, regione Capo-luogo, sezione E, della superficie di are 19, cent. 60, sono situati in territorio di Cardè.

L'incanto si aprirà sulla somma offerta dall'instante, in L. 15,200, eccedente i tre quarti dell'estimo portato dalla perizia Fabre, in data 10 luglio 1860, ed il deliberamento avrà luogo alle condizioni apparenti dal relativo bando venale, in data 2 corrente gennaio.

Saluzzo, 5 gennaio 1861.

Nicolino proc.

RETTIFICAZIONE. *Nel num. 13, pag. 4, col. 5, lin. 6 e 7, vuolsi leggere* fratelli Ferro *e non* Clorici, *ed alla lin. ult. del lotto primo, ivi, a vece di are* 21, 42, 28 *leggasi* 21, 042, 28, *ecc.*

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.